

# Istruzioni per i gestori

**Attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti. Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010 (pubblicato nella GU del 26 novembre 2010, n. 277) e Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013 (pubblicato nella GU n. 63 del 15 marzo 2013).**

## **ISTRUZIONI**

(aggiornato 7 ottobre 2020)

Al fine di realizzare una corretta trasmissione e ricezione delle comunicazioni dei prezzi di cui all'art. 51 della L. 99/2009 e relativi decreti attuativi, i soggetti interessati dall'obbligo di pubblicizzazione, sono tenuti ad osservare le seguenti procedure.

### **1) Soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione e responsabilità relativa alla fissazione dei prezzi**

La norma individua nel **gestore dell'impianto**, il destinatario dell'obbligo a comunicare i prezzi di vendita praticati al pubblico, relativamente ai carburanti per autotrazione.

Il gestore, ai sensi della normativa di riferimento, resta **unico responsabile** della fissazione finale dei prezzi dei carburanti erogati presso il proprio distributore e destinatario dell'obbligo di trasmissione degli stessi, a prescindere dalle modalità di invio delle informazioni sui prezzi (ovvero mediante accesso diretto al sito del Ministero, delega a terzi o trasmissione mediante piattaforma di terzi).

### **2) Decorrenza dell'obbligo di comunicazione**

Da febbraio 2011 l'obbligo di comunicazione aveva interessato i soli impianti autostradali, con il DM 17 gennaio 2013, dopo un'estensione graduale dell'obbligo nel corso del 2013, dal **16 settembre 2013 l'obbligo è in vigore per tutti gli impianti di distribuzione stradali di carburante sul territorio nazionale** (a prescindere dalla tipologia di strade, dalla tipologia di carburante o di modalità di erogazione).

### **3) Oggetto della comunicazione**

E' fatto obbligo di comunicare i seguenti dati:

i prezzi praticati per **tutte le tipologie di carburanti erogati**.

con esclusivo riferimento ad **una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato** e, se

tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia

di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi **self service** e senza avvalersi dell'operatore.

Su base volontaria possono essere comunicati anche i prezzi relativi ad altra forma di vendita. Le eventuali comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

**I prezzi devono essere comunicati con tutte le cifre decimali effettivamente applicate.**

Si ricorda che **i prezzi comunicati devono essere veritieri**, il sistema restituisce un avviso nel caso di inserimento di prezzi palesemente inverosimili.

### **4) Cadenza della comunicazione**

L'obbligo è individuato esclusivamente con riferimento:

a) alla **comunicazione iniziale**;

b) a comunicazioni successive con cadenza almeno **settimanale**, da effettuare in ogni caso di variazioni di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, **entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata**;

c) alla comunicazione, almeno **contestuale** all'applicazione, di **tutte le variazioni in aumento** praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.

Su base volontaria il sistema consente anche di inserire una programmazione di prezzi relativa a differenze di orario o settimana. La programmazione è resa visibile solo al momento di validità e ciò può essere utile per rendere i prezzi visibili ai consumatori sempre aggiornati, limitando l'incombenza di comunicazione. **NOTA TECNICA: E' comunque fondamentale per assolvere all'obbligo di comunicazione dei prezzi inserire i dati nei campi indicati con "prezzi in vigore".**

## 5) Modalità di trasmissione dei prezzi

Attualmente l'invio dei prezzi deve avvenire **esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo** messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico raggiungibile all'indirizzo <https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch>.

Non è ammessa la trasmissione dei prezzi mediante e-mail né mediante PEC. Il Ministero ha installato un sistema per la continuità operativa e, qualora si verificassero problemi perduranti, i gestori verranno informati circa la sospensione temporanea degli obblighi di comunicazione.

Al fine di semplificare le procedure d'inserimento dei prezzi nel sistema di monitoraggio, nonché limitare gli oneri di comunicazione in capo ai destinatari dell'obbligo di trasmissione dei prezzi, il Ministero ha sviluppato alcuni strumenti (cfr. Punto 6) che rendono possibile a piattaforme o sistemi di dialogare direttamente con il sistema del Ministero.

## 6) Utilizzo delle piattaforme informatiche in convenzione e possibilità di trasmissione automatica dei prezzi

Al fine di semplificare le procedure d'inserimento dei prezzi nel sistema di monitoraggio, nonché limitare gli oneri di comunicazione in capo ai destinatari dell'obbligo di trasmissione dei prezzi, il Ministero ha sviluppato i seguenti strumenti:

### a) TRASMISSIONE MEDIANTE SOGGETTI CONVENZIONATI

Il gestore già registrato al sistema può aderire ad una delle Convenzioni che il Ministero ha stipulato, ai sensi del DM 15 ottobre 2010 art. 3 comma 3, con alcuni soggetti ritenuti idonei a facilitare la raccolta dei dati e la trasmissione massiva degli stessi. Dopo un periodo nel quale erano operative esclusivamente Convenzioni con le concessionarie autostradali per gli impianti situati sulle autostrade, da luglio 2013 è possibile avvalersi di convenzioni analoghe per la trasmissione dei prezzi di qualsiasi impianto. Le Convenzioni attualmente operative pertanto sono:

per gli impianti in autostrada: [Convenzioni concessionarie autostradali](#);

per tutti gli impianti: [altre convenzioni](#).

Il gestore che voglia avvalersi di una delle Convenzioni in essere, dopo aver preso contatti con il soggetto prescelto tra quelli convenzionati con il Ministero, seleziona al momento della configurazione dell'impianto nel sistema (cfr. paragrafo 5.2.4 del Manuale utente) il corrispondente soggetto in Convenzione effettuando in questo modo la scelta di aderire alla convenzione.

Si ricorda (cfr. punto 1) che in ogni caso, ai sensi della normativa di riferimento, il gestore resta unico responsabile della determinazione finale dei prezzi dei carburanti erogati presso il proprio distributore e destinatario dell'obbligo di trasmissione degli stessi, a prescindere dalle modalità di invio delle informazioni sui prezzi (piattaforma di terzi o accesso diretto alla piattaforma del Ministero) e dalla facoltà di delegare l'attività di trasmissione del dato.

### b) FUNZIONI AUTOMATICHE DI TRASMISSIONE DEI PREZZI

il Ministero dello sviluppo economico è disponibile a comunicare a tutti i soggetti interessati le **specifiche utili per l'integrazione delle funzioni di comunicazione dei prezzi all'interno dei software gestionali degli impianti di distribuzione dei carburanti**.

Tale possibilità è rivolta a:

- imprese (o gruppi) con una pluralità di punti vendita che abbiano una gestione centralizzata dell'impostazione dei prezzi
- società sviluppatrici di software gestionali di controllo degli impianti di distribuzione di carburanti per integrare la trasmissione automatica dei prezzi contestualmente alla loro impostazione alla pompa

La richiesta per il rilascio delle suddette specifiche, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale viene anche descritta brevemente l'attività del richiedente, può essere indirizzata al:

Ministero dello Sviluppo economico  
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,  
la tutela del consumatore e la normativa tecnica

Div. XII - Analisi economiche, monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
PEC: [dgmccnt.div12@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccnt.div12@pec.mise.gov.it)  
Per ulteriori informazioni: [osservaprezzi@mise.gov.it](mailto:osservaprezzi@mise.gov.it)

**Per consultare l'elenco delle imprese produttrici di software alle quali ad oggi sono state rilasciate le specifiche tecniche per la comunicazione automatica dei prezzi [clicca qui](#).**

### **7) Attestazione della corretta trasmissione dei prezzi e conseguenze dell'inadempimento**

A seguito della comunicazione dei prezzi il sistema genera automaticamente un'attestazione dell'invio (una ricevuta in formato pdf che viene archiviata nella sezione Ricevute del sistema e conservata on-line per almeno 120 giorni) e che comprova l'avvenuta trasmissione anche nei casi di controllo successivo. Il Ministero procederà periodicamente alla "storicizzazione dei prezzi" risalenti a date anteriori ai 120 giorni al fine di consentire maggiore efficienza al sistema. Per qualsiasi legittima richiesta, in caso di necessità da parte del gestore, lo stesso potrà richiedere al Ministero l'estrazione del database storico delle comunicazioni effettuate.

Come stabilito dall'art. 51 L. 99/2009 in caso di omessa comunicazione o di prezzo praticato alla pompa superiore a quello comunicato si applica la sanzione di cui all'art. 22 del d.lgs. 114/1998 con le modalità lì indicate.

Peraltro, al fine di monitorare *in loco* l'effettivo adempimento il Ministero può sulla base dei riscontri ottenuti dal sistema segnalare al Comune territorialmente competente il mancato aggiornamento dei prezzi.

### **8) Primo accesso: modalità di accreditamento**

La procedura di accreditamento (o registrazione) viene effettuata direttamente, ed unicamente *on-line*, grazie all'integrazione del sistema con il Registro delle imprese.

In altri termini, per adempiere agli obblighi previsti dalla L. 99/2009 con il nuovo sistema non è necessario inviare alcun documento al Ministero in quanto il sistema, dopo l'accredimento e in fase di configurazione dell'area di servizio, consente di acquisire tutte le informazioni già depositate in Camera di commercio. Pertanto, prima dell'accredito, *qualora si ritenesse che la situazione della propria impresa sia variata rispetto a quanto risulta nel Registro imprese, si suggerisce di provvedere ad aggiornare la situazione presso la camera di commercio di competenza.*

Sono previste due modalità alternative per effettuare l'accredimento:

- a) mediante Carta Nazionale dei Servizi
- b) mediante Posta elettronica certificata.

Si rammenta che un **indirizzo di Posta elettronica certificata**, è già reso **obbligatorio** per le società di capitali e le società di persone a decorrere dal 29 novembre 2011 (decreto legge 29.11.2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2), e che l'articolo 5 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221) ha previsto l'obbligo della PEC e anche per le imprese individuali dal 20 ottobre 2012 per le nuove imprese ed entro il 30 giugno 2013 per quelle già esistenti al 20 ottobre 2012). Si segnala che per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata ci si può avvalere dei gestori autorizzati, il cui elenco è disponibile all'indirizzo web dell'Agenzia per l'Italia digitale [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it).

**L'accredimento** è l'unica fase non delegabile e deve essere **compiuto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa**.

Una volta completata la fase di accreditamento, il legale rappresentante può effettuare due tipi di **deleghe**: per la configurazione dell'area di servizio e/o per la comunicazione dei prezzi. [Per l'adesione a convenzioni per l'utilizzo delle piattaforme di terzi si veda invece il punto 6].

Anche queste operazioni vengono effettuate completamente on-line senza necessità di inviare al Ministero altre comunicazioni.

Dopo aver effettuato l'accredimento, può essere effettuata la **configurazione dell'area di servizio** (anche da un delegato) e avviare la **comunicazione dei prezzi** (anche da un delegato).

**Per i dettagli operativi si rimanda al [MANUALE delle istruzioni operative](#)**

### **9) Cancellazione degli impianti inattivi**

Si ricorda che in caso di cessazione della gestione di un impianto, il soggetto gestore deve cancellare dal sito l'area di servizio, a suo tempo configurata, e può effettuare ciò in autonomia semplicemente seguendo le istruzioni contenute nel Manuale operativo e senza necessità di ulteriori comunicazioni al Ministero.

Analogamente in caso di temporanee sospensioni del servizio è opportuno cancellare l'impianto, riconfigurandolo al momento della riapertura al fine di non renderlo visibile alla consultazione per il tempo della sospensione.

In caso di prolungata inattività (mancata comunicazione dei prezzi per un lungo periodo), il Ministero - ferma rimanendo la possibilità di segnalare ai Comuni i dovuti controlli su quanto non adempiono all'obbligo di comunicazione - procederà periodicamente a cancellare d'ufficio - senza fornire ulteriori avvisi al gestore - le aree di servizio laddove non vi siano comunicazioni dei prezzi per oltre 120 giorni continuativi, al fine di non renderle più visibili sul sito.

Con ciò il soggetto gestore non perderà la possibilità di accesso al sistema con le sue credenziali abituali e potrà eventualmente riprendere la comunicazione dei prezzi, previa riconfigurazione dell'area di servizio e dell'impianto, in qualsiasi momento.

#### **10) Trattamento dei dati**

I dati trasmessi al Ministero dello sviluppo economico saranno trattati ed utilizzati nei limiti e nei modi previsti dalla legge, comunque strettamente connesse e strumentali agli adempimenti connessi alle finalità dell'art. 51 L. 99/2009 e disposizioni attuative.